

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(FERRARI AGGRADI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

col **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(MANCINI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1965**

Autorizzazione di spesa per consentire l'applicazione della legge 21 luglio 1960, n. 739 e della legge 14 febbraio 1964, n. 38, nei territori dell'Italia settentrionale colpiti da eccezionali calamità naturali

ONOREVOLI SENATORI. — Eccezionali calamità atmosferiche si sono abbattute su vasti territori del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia, dell'Emilia, della Lombardia e del Piemonte.

I Ministeri dell'interno, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria hanno effettuato un tempestivo accertamento dei danni; questi interessano un'area di circa 500 mila ettari, riguardano soprattutto l'agricoltura e presentano aspetti di particolare gravità, in alcune zone, sia per la distruzione a volte presso-

chè totale dei raccolti, sia per quanto riguarda le strutture fondiarie e la perdita dei capitali di esercizio. Danneggiati sono stati pure fabbricati, specialmente rurali, alcune opere pubbliche e taluni stabilimenti industriali ed artigiani.

Allo scopo di consentire agli imprenditori agricoli, specie a quelli di modeste capacità economiche di ripristinare l'efficienza produttiva delle proprie aziende, si ravvisa la necessità di un immediato intervento diretto ad incoraggiarne e sostenerne l'iniziativa.

A tal fine, è stato predisposto l'unito disegno di legge che viene sottoposto all'esame del Parlamento. Con esso vengono assegnate le dotazioni finanziarie per rendere operanti le norme recate dalle leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 14 febbraio 1964, n. 38, che l'esperienza ha dimostrato idonee a sorreggere e facilitare le imprese agricole danneggiate da eventi eccezionali.

Così sarà possibile al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concedere contributi in conto capitale fino all'80 per cento della spesa necessaria per il ripristino della coltivabilità dei terreni, per la ricostruzione e riparazione delle strutture fondiarie, per la ricostituzione di scorte danneggiate o distrutte, nonché per la ricostituzione dei capitali di conduzione.

Allo scopo poi di consentire agli imprenditori agricoli danneggiati di proseguire senza soluzione di continuità nella coltivazione dei loro fondi, il disegno di legge prevede la concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato, ai termini e con le modalità previste dalla legge 14 febbraio 1964, n. 38, nell'importo globale di circa 45 miliardi di lire, prevedendone l'ammortamento in cinque anni.

Il provvedimento ha considerato, altresì, la difficoltà degli imprenditori agricoli, così duramente colpiti, di pagare alla scadenza le rate dei tributi erariali e delle relative sovrainposte e addizionali, ed ha autorizzato il limite d'impegno trentennale di lire 200 milioni l'anno per il servizio di mutui che le amministrazioni ed i consorzi di bonifica andranno ad accendere con la Cassa depositi e prestiti in surrogazione delle mancate entrate conseguenti allo sgravio previsto dall'articolo 9 della citata legge n. 739.

Per sovvenire a particolari stati di disagio e per interventi di carattere assistenziale, viene posta a disposizione del Ministero dell'interno una somma di lire 500 milioni. Viene altresì autorizzato il Ministero dei lavori pubblici a provvedere alla spesa di lire 2.500 milioni per interventi straordinari in dipendenza dei danni dei nubifragi in conformità alla legge 9 aprile 1955, n. 279.

Il Governo della Repubblica intende, così, dare una manifestazione di concreta solidarietà alle popolazioni colpite nei beni e nelle fonti di reddito da così eccezionali eventi.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

È autorizzata la spesa di lire 8,3 miliardi per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel territorio nazionale dal 14 maggio 1965 alla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 2.**

Le agevolazioni creditizie previste dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, sono estese a favore delle aziende agricole colpite dagli eventi dannosi di cui al precedente articolo.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, è aumentata di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1969, ai fini della concessione del concorso statale sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, a termini e con le modalità stabilite dall'articolo 2 della predetta legge.

**Art. 3.**

Per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle Province, ai Comuni ed ai Consorzi di bonifica, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è autorizzato il limite d'impegno di lire 200 milioni per ciascun esercizio dal 1965 al 1994, di cui lire 100 milioni destinati all'ammortamento dei mutui dei Consorzi di bonifica nei cui bilanci si determini un passivo per effetto dello sgravio.

**Art. 4.**

L'assegnazione straordinaria prevista dall'articolo 39 della legge 27 febbraio 1965, n. 49, riguardante l'approvazione del bilan-

cio dello Stato dell'anno 1965, per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, è aumentata di lire 500 milioni.

Art. 5.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla spesa di lire 2,5 miliardi per far fronte alle esigenze determinate dai nubifragi, verificatisi nel mese di luglio 1965, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 6, 7, 10, 11 e 14 della legge 9 aprile 1955, n. 279.

Il Ministero medesimo è autorizzato a provvedere, a totale carico dello Stato, alla costruzione di case a carattere economico per le famiglie non abbienti e non proprietarie rimaste senza tetto.

I contributi di cui alla lettera g) dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1955, n. 279, non potranno superare, complessivamente, per ciascuna unità immobiliare, la somma di lire 5 milioni.

Art. 6.

L'annualità da versare al Fondo per l'acquisto di Buoni del tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, per l'anno 1965, è ridotta di lire 11 miliardi.

Art. 7.

All'onere di lire 13 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1965 si provvede per lire 11 miliardi con le disponibilità derivanti dalla riduzione di cui al precedente articolo 6 e per lire 2 miliardi con corrispondente aliquota delle entrate provenienti dalla gestione di olii di semi *surplus* condotta per conto dello Stato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(FERRARI AGGRADI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

col **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(MANCINI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1965**

Autorizzazione di spesa per consentire l'applicazione della legge 21 luglio 1960, n. 739 e della legge 14 febbraio 1964, n. 38, nei territori dell'Italia settentrionale colpiti da eccezionali calamità naturali

ONOREVOLI SENATORI. — Eccezionali calamità atmosferiche si sono abbattute su vasti territori del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia, dell'Emilia, della Lombardia e del Piemonte.

I Ministeri dell'interno, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria hanno effettuato un tempestivo accertamento dei danni; questi interessano un'area di circa 500 mila ettari, riguardano soprattutto l'agricoltura e presentano aspetti di particolare gravità, in alcune zone, sia per la distruzione a volte presso-

chè totale dei raccolti, sia per quanto riguarda le strutture fondiarie e la perdita dei capitali di esercizio. Danneggiati sono stati pure fabbricati, specialmente rurali, alcune opere pubbliche e taluni stabilimenti industriali ed artigiani.

Allo scopo di consentire agli imprenditori agricoli, specie a quelli di modeste capacità economiche di ripristinare l'efficienza produttiva delle proprie aziende, si ravvisa la necessità di un immediato intervento diretto ad incoraggiarne e sostenerne l'iniziativa.

A tal fine, è stato predisposto l'unito disegno di legge che viene sottoposto all'esame del Parlamento. Con esso vengono assegnate le dotazioni finanziarie per rendere operanti le norme recate dalle leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 14 febbraio 1964, n. 38, che l'esperienza ha dimostrato idonee a sorreggere e facilitare le imprese agricole danneggiate da eventi eccezionali.

Così sarà possibile al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concedere contributi in conto capitale fino all'80 per cento della spesa necessaria per il ripristino della coltivabilità dei terreni, per la ricostruzione e riparazione delle strutture fondiarie, per la ricostituzione di scorte danneggiate o distrutte, nonché per la ricostituzione dei capitali di conduzione.

Allo scopo poi di consentire agli imprenditori agricoli danneggiati di proseguire senza soluzione di continuità nella coltivazione dei loro fondi, il disegno di legge prevede la concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato, ai termini e con le modalità previste dalla legge 14 febbraio 1964, n. 38, nell'importo globale di circa 45 miliardi di lire, prevedendone l'ammortamento in cinque anni.

Il provvedimento ha considerato, altresì, la difficoltà degli imprenditori agricoli, così duramente colpiti, di pagare alla scadenza le rate dei tributi erariali e delle relative sovrainposte e addizionali, ed ha autorizzato il limite d'impegno trentennale di lire 200 milioni l'anno per il servizio di mutui che le amministrazioni ed i consorzi di bonifica andranno ad accendere con la Cassa depositi e prestiti in surrogazione delle mancate entrate conseguenti allo sgravio previsto dall'articolo 9 della citata legge n. 739.

Per sovvenire a particolari stati di disagio e per interventi di carattere assistenziale, viene posta a disposizione del Ministero dell'interno una somma di lire 500 milioni. Viene altresì autorizzato il Ministero dei lavori pubblici a provvedere alla spesa di lire 2.500 milioni per interventi straordinari in dipendenza dei danni dei nubifragi in conformità alla legge 9 aprile 1955, n. 279.

Il Governo della Repubblica intende, così, dare una manifestazione di concreta solidarietà alle popolazioni colpite nei beni e nelle fonti di reddito da così eccezionali eventi.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

È autorizzata la spesa di lire 8,3 miliardi per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel territorio nazionale dal 14 maggio 1965 alla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 2.**

Le agevolazioni creditizie previste dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, sono estese a favore delle aziende agricole colpite dagli eventi dannosi di cui al precedente articolo.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, è aumentata di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1969, ai fini della concessione del concorso statale sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, a termini e con le modalità stabilite dall'articolo 2 della predetta legge.

**Art. 3.**

Per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle Province, ai Comuni ed ai Consorzi di bonifica, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è autorizzato il limite d'impegno di lire 200 milioni per ciascun esercizio dal 1965 al 1994, di cui lire 100 milioni destinati all'ammortamento dei mutui dei Consorzi di bonifica nei cui bilanci si determini un passivo per effetto dello sgravio.

**Art. 4.**

L'assegnazione straordinaria prevista dall'articolo 39 della legge 27 febbraio 1965, n. 49, riguardante l'approvazione del bilan-

cio dello Stato dell'anno 1965, per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, è aumentata di lire 500 milioni.

Art. 5.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla spesa di lire 2,5 miliardi per far fronte alle esigenze determinate dai nubifragi, verificatisi nel mese di luglio 1965, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 6, 7, 10, 11 e 14 della legge 9 aprile 1955, n. 279.

Il Ministero medesimo è autorizzato a provvedere, a totale carico dello Stato, alla costruzione di case a carattere economico per le famiglie non abbienti e non proprietarie rimaste senza tetto.

I contributi di cui alla lettera g) dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1955, n. 279, non potranno superare, complessivamente, per ciascuna unità immobiliare, la somma di lire 5 milioni.

Art. 6.

L'annualità da versare al Fondo per l'acquisto di Buoni del tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, per l'anno 1965, è ridotta di lire 11 miliardi.

Art. 7.

All'onere di lire 13 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1965 si provvede per lire 11 miliardi con le disponibilità derivanti dalla riduzione di cui al precedente articolo 6 e per lire 2 miliardi con corrispondente aliquota delle entrate provenienti dalla gestione di olii di semi *surplus* condotta per conto dello Stato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.